

Riforma costituzionale

Serata in-formativa



**Conoscere la Costituzione attuale
e la riforma approvata dal Parlamento
per votare da cittadini attivi e responsabili**






La Costituzione: un **testo** che disciplina *l'esercizio del potere*

- **Principi fondamentali:** chi siamo, dove andiamo
- **Diritti** (civili, economici, politici) che il potere *deve rispettare e garantire*
- **Impegni** (diritti sociali) che il potere *deve adempiere*

- **Organizzazione ed esercizio del potere**
- **Limiti** al potere
- **Garanzie** della supremazia della Costituzione sulla maggioranza che governa
- Istituti di **democrazia diretta**
- **Pluralismo politico. Regioni**

Tentativi di riforma...una lunga storia



- proposte di Nilde Iotti (1979)
- commissione Bozzi (1983-1985)
- commissione De Mita-Iotti (1992-94)
- tesi dell'Ulivo (1995)
- bicamerale D'Alema (1997-1998)
- bozza Violante (2008)
- saggi del PdR Napolitano (2012)
- commissione dei 35 esperti del governo Letta (2013)

[http://www.camera.it/leg17/465?tema=riforme costituzionali ed elettorali](http://www.camera.it/leg17/465?tema=riforme_costituzionali_ed_elettorali)

La riforma costituzionale

- *6 deliberazioni complessive* di Camera e Senato
- *2 anni* di lavori parlamentari
- *Contenuto eterogeneo*, relativo a vari punti della **seconda parte della Costituzione** - organizzazione dello Stato. **Conferma** la forma di governo “parlamentare”
- **Comprende** il superamento del *bicameralismo perfetto*
- Non interviene sulla **prima parte della Costituzione** – principi fondamentali e diritti

Referendum costituzionale

Per confermare la riforma o mantenere il testo attuale



Quale testo costituzionale ci pare in grado di *disciplinare l'esercizio del potere* nella Repubblica in modo tale che il potere sia *maggiormente a servizio della comunità, nel con-testo attuale?*



Oggetti della riforma

- Superamento del ***bicameralismo perfetto*** (cioè di Senato e Camera dei Deputati con poteri eguali: fiducia al Governo + potere legislativo)
- Nuova ***composizione e funzioni del Senato***
- Revisione del ***Rapporto Stato-Regioni***
- Eliminazione dal testo Cost. delle ***Province***
- Limiti al potere (***decreto legge***) e garanzie (***Statuto delle opposizioni***)
- ***Democrazia diretta***
- ***Costi*** della politica

Alcuni **obiettivi** dichiarati della riforma

- a) Superamento delle disfunzioni dovute alla presenza di due Camere elettive che votano la fiducia;
- b) Realizzazione di una Camera delle autonomie territoriali, dando a queste ultime la possibilità di partecipare direttamente all'elaborazione delle politiche nazionali;
- c) Nuovo procedimento legislativo, con la tipizzazione delle leggi e limiti ai decreti legge;
- d) Riforma del Titolo V...

Sono condivisibili?

Vengono effettivamente raggiunti?

Il *con-testo* in cui viviamo oggi



- *Crisi economica e crisi sociale*, riduzione dei diritti sociali, debito pubblico
- *Globalizzazione* dei fattori di produzione
- Rilievo dei luoghi in cui è **il Governo a rappresentare le istanze del popolo italiano** (Bruxelles, politica estera...)
- *Potere diffuso e incisivo* degli **operatori finanziari**
- *Potere incisivo* di **istituzioni extra-nazionali** e “non elettive” (WTO, FMI, BM, BCE..)
- *Complessità del potere* politico ed economico
- **Sistema politico** tripolare
- **Scarsa fiducia nelle istituzioni**
- ...



Che cittadini vogliamo essere

???

**Quali SI rispondono maggiormente al nostro desiderio
concreto di comunità politica?**



Approccio concreto

Qual è il nostro orizzonte?



In quasi tutti i casi ***la scelta*** non sarà tra un valore e un disvalore,
ma ***tra due valori in sé buoni***, che nella Costituzione vigente e nel testo della riforma vengono ***bilanciati in modo diverso***

Es. 1 pluralismo istituzionale-differenziazione (Regioni)
oppure
omogeneità-unità (Stato)?

Es. 2: il bilanciamento tra valori relativi alla *legittimazione del potere*

Bisogni e desideri di **TUTTI** i membri, singoli
e associati, della **comunità**

Principio democratico

- rappresentatività delle
persone incaricate di
assumere decisioni
- responsabilità politica
- maggioranza nelle decisioni

Governabilità

stabilità e capacità di
raggiungimento degli
obiettivi

QUALE
VALORE
CONSIDERO
PREVALENTE
???

Bene comune

Principio democratico e governabilità alla Costituente

❖ Ordine del Giorno Perassi

- «**La seconda sottocommissione**, udite le relazioni degli onorevoli Mortati e Conti, ritenuto che né il tipo del governo presidenziale, né quello del governo direttoriale risponderebbero alle condizioni della società italiana, **si pronuncia per l'adozione del sistema parlamentare da disciplinarsi, tuttavia, con dispositivi costituzionali idonei a tutelare le esigenze di stabilità dell'azione di Governo e ad evitare le degenerazioni del parlamentarismo.**»


Calamandrei: 'La democrazia per funzionare deve avere un governo stabile ... Le dittature sorgono non dai governi che governano, ma dall'impossibilità di governare dei governi democratici'.

SUPERAMENTO DEL BICAMERALISMO PERFETTO


Le forme di governo negli Stati dell'UE




Forma di governo “presidenziale”




I sistemi parlamentari negli Stati dell'UE




La forma di governo parlamentare nella Repubblica italiana oggi



Il sistema parlamentare nella riforma



Il ruolo del nuovo Senato: cambiano le funzioni e, quindi, la composizione!



La nuova composizione del Senato “regionale”

- **100 membri** anziché 315. Tutti i membri senza indennità ad hoc
- **5 membri** nominati dai Presidenti della Repubblica
- **95 membri** sono rappresentanti delle Regioni (**74**) e dei Comuni (**21**)

I Consigli regionali e i Consigli delle Province autonome di Trento e di Bolzano eleggono, con metodo proporzionale, i senatori fra i propri componenti e, nella misura di uno per ciascuno, fra i sindaci dei comuni dei rispettivi territori.

- Con legge approvata da entrambe le Camere sono regolate le modalità di attribuzione dei seggi e di elezione dei membri del Senato della Repubblica tra i consiglieri e i sindaci

obiezione: rappresentanza eterogenea e non autorevole

Il nuovo ruolo del Senato “regionale”: *raccordo politico per i rapporti tra Regioni, Stato e UE*


- *Partecipa ai procedimenti legislativi bicamerali* (14 leggi “tipiche”, tra cui le **leggi costituzionali**)
- Può **proporre** modifiche a **TUTTE** le **leggi statali monocamerali** approvate dalla Camera
[tempi certi per proporre le modifiche]
- *Elegge* due **giudici costituzionali**

obiezione: posizione debole nel procedimento legislativo


Le leggi bicamerali (Camera+Senato)

- Leggi costituzionali
- Leggi attuazione costituzione su certe materie indicate
- Leggi riguardanti l'ordinamento degli enti locali
- Leggi di principio sulle associazioni fra comuni
- Legge elettorale senato
- Leggi su prerogative senatori
- Leggi su autonomia rafforzata ex l 116
- Principi sulla finanza e il patrimonio degli enti locali
- Esercizio dei poteri sostitutivi
- Leggi sulla partecipazione a formare/attuare diritto dell'Unione Europea
- Leggi ratifica trattati dell'Unione Europea
- Leggi su accordi internazionali delle Regioni


Procedimento legislativo oggi



Procedimento legislativo - riforma



Procedimento legislativo - riforma



Il Governo potrà indicare come prioritari alcuni disegni di legge

<i>Art. 72</i>	<i>Art. 72</i>
	<i>art. 12</i>
	<p>Esclusi i casi di cui all'articolo 70, primo comma, e, in ogni caso, le leggi in materia elettorale, le leggi di autorizzazione alla ratifica dei trattati internazionali e le leggi di cui agli articoli 79 e 81, sesto comma, il Governo può chiedere alla Camera dei deputati di deliberare, entro cinque giorni dalla</p> <p>richiesta, che un disegno di legge indicato come essenziale per l'attuazione del programma di governo sia iscritto con priorità all'ordine del giorno e sottoposto alla pronuncia in via definitiva della Camera dei deputati entro il termine di settanta giorni dalla deliberazione. In tali casi, i termini di cui all'articolo 70, terzo comma, sono ridotti della metà. Il termine può essere differito di non oltre quindici giorni, in relazione ai tempi di esame da parte della Commissione nonché alla complessità del disegno di legge. Il regolamento della Camera dei deputati stabilisce le modalità e i limiti del procedimento, anche con riferimento all'omogeneità del disegno di legge.</p>

Introduzione di maggiori limiti all'uso del decreto legge

<i>Costituzione: testo vigente</i>	<i>Costituzione: testo modificato</i>
<i>Art. 77</i>	<i>Art. 77</i>
	Nel corso dell'esame di disegni di legge di conversione dei decreti non possono essere approvate disposizioni estranee all'oggetto o alle finalità del decreto.

Introduzione di maggiori limiti all'uso del decreto legge

<i>Costituzione: testo vigente</i>	<i>Costituzione: testo modificato</i>
<i>Art. 77</i>	<i>Art. 77</i>
	<p>Il Governo non può, mediante provvedimenti provvisori con forza di legge: disciplinare le materie indicate nell'articolo 72, quinto comma, con esclusione, per la materia elettorale, della disciplina dell'organizzazione del procedimento elettorale e dello svolgimento delle elezioni; reiterare disposizioni adottate con decreti non convertiti in legge e regolare i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi; ripristinare l'efficacia di norme di legge o di atti aventi forza di legge che la Corte costituzionale ha dichiarato illegittimi per vizi non attinenti al procedimento.</p>
	<p>I decreti recano misure di immediata applicazione e di contenuto specifico, omogeneo e corrispondente al titolo</p>

Giudizio preventivo sulle leggi elettorali

*TITOLO VI
GARANZIE COSTITUZIONALI*

*Sezione I
La Corte Costituzionale*

Art. 134

Art. 134

art. 13, co. 2

La Corte costituzionale giudica altresì della legittimità costituzionale delle leggi che disciplinano l'elezione dei membri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica ai sensi dell'articolo 73, secondo comma.

LIMITI AL POTERE, GARANZIE E DEMOCRAZIA DIRETTA

Modifica dei quorum per l'elezione del PdR

	I scrutinio	II scrutinio	III scrutinio	dal IV scrutinio
<i>Quorum attuale</i>	maggioranza dei due terzi dei componenti del Parlamento in seduta comune, integrato dai 58 delegati regionali			maggioranza assoluta dei componenti
<i>Quorum nuovo art. 83 Cost.</i>	maggioranza dei due terzi dei componenti del Parlamento in seduta comune			IV-V-VI scrutinio: tre quinti dei componenti dal VII scrutinio: tre quinti dei votanti

Parlamento in seduta comune se viene confermata la riforma: $630+100=730$. Il Quorum dei $\frac{3}{5}$ è quindi di 438 parlamentari. Il premio di maggioranza dell'Italicum (55% dei seggi alla Camera) è pari a 340 deputati.

Introduzione della necessaria adozione di uno **Statuto delle opposizioni**

<i>Costituzione: testo vigente</i>	<i>Costituzione: testo modificato</i>
<i>Art. 64</i>	<i>Art. 64</i>
	<i>art. 6</i>
Ciascuna Camera adotta il proprio regolamento a maggioranza assoluta dei suoi componenti.	<i>Identico</i>
	I regolamenti delle Camere garantiscono i diritti delle minoranze parlamentari. Il regolamento della Camera dei deputati disciplina lo statuto delle opposizioni.

Referendum abrogativo: possibilità di un quorum più basso

<i>Costituzione: testo vigente</i>	<i>Costituzione: testo modificato</i>
<i>Art. 75</i>	<i>Art. 75</i>
	<i>art. 15</i>

La proposta soggetta a *referendum* è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto, e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

La proposta soggetta a *referendum* è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto **o, se avanzata da ottocentomila elettori, la maggioranza dei votanti alle ultime elezioni della Camera dei deputati**, e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

Democrazia diretta: introduzione in Costituzione di nuovi referendum e leggi di iniziativa popolare

Art. 71

Art. 71

art. 11

Costituzione: testo vigente

Costituzione: testo modificato

Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da parte di almeno cinquantamila elettori, di un progetto redatto in articoli.

Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da parte di almeno **centocinquantamila** elettori, di un progetto redatto in articoli. **La discussione e la deliberazione conclusiva sulle proposte di legge d'iniziativa popolare sono garantite nei tempi, nelle forme e nei limiti stabiliti dai regolamenti parlamentari.**

Al fine di favorire la partecipazione dei cittadini alla determinazione delle politiche pubbliche, la legge costituzionale stabilisce condizioni ed effetti di referendum popolari propositivi e d'indirizzo, nonché di altre forme di consultazione, anche delle formazioni sociali. Con legge approvata da entrambe le Camere sono disposte le modalità di attuazione.

TITOLO V E RIFORMA DELLA COSTITUZIONE

Di cosa parla il Titolo V

Ruolo dello Stato

riparto di competenze
luoghi e procedure di collaborazione

Ruolo delle Regioni

Legislazione - Amministrazione - Risorse




Simonato Alessandro



Funzioni a carico delle strutture regionali

Sulla stessa materia le competenze non sono sempre tutte presenti

Art. 117 -



Art. 118 -




Art. 119




Riparto di competenze tra Stato e Regioni- incidenza sui lavori della Corte cost.

Grafico n. 2 – I tipi di giudizio nel 2015 (sul totale delle decisioni)



Riparto di competenze tra Stato e Regioni- incidenza sui lavori della Corte cost.

Grafico n. 4 – Il giudizio in via principale in rapporto al totale delle decisioni (2000-2015)



La riforma interviene sulle competenze legislative (art. 117)

SUPERAMENTO DELLA COMPETENZA CONCORRENTE




CLAUSOLA DI SUPREMAZIA

È introdotta la clausola di supremazia: su proposta del Governo, la legge dello Stato può intervenire in materie regionali quando lo richiede la tutela dell'unità giuridica o economica della Repubblica o la tutela dell'interesse nazionale



DOPO



La riforma - Regioni a Statuto Speciale

13. Le disposizioni di cui al capo IV della presente legge costituzionale non si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano fino alla revisione dei rispettivi statuti sulla base di intese con le medesime Regioni e Province autonome. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, e sino alla revisione dei predetti statuti speciali, alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome si applicano le disposizioni di cui all'articolo 116, terzo comma, ad esclusione delle materie di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, fino alla data di entrata in vigore della presente legge, e della disciplina vigente prevista dai medesimi statuti speciali e, in mancanza di intesa ai fini di quanto previsto dall'articolo 120 della Costituzione, fino alla suddetta revisione, alle medesime Regioni a statuto speciale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, come modificato dalla presente legge costituzionale.

REGIONI A STATUTO SPECIALE

Il nuovo Titolo V non si applica alle regioni a statuto speciale fino alla revisione dei rispettivi statuti, previa intesa



Ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti le materie di cui al **terzo comma dell'articolo 117** e le materie indicate dal secondo comma del medesimo articolo alle lettere *l)*, limitatamente all'organizzazione della giustizia di pace, *n)* e *s)*, possono essere attribuite ad altre Regioni, con legge dello Stato, su iniziativa della Regione interessata, sentiti gli enti locali, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 119.

La legge è approvata dalle Camere a **maggioranza assoluta dei componenti**, sulla base di intesa fra lo Stato e la Regione interessata.

Ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti le materie di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere *l)*, limitatamente all'organizzazione della giustizia di pace, *m)*, **limitatamente alle disposizioni generali e comuni per le politiche sociali**, *n)*, *o)*, **limitatamente alle politiche attive del lavoro e all'istruzione e formazione professionale**, *q)*, **limitatamente al commercio con l'estero**, *s)* e *u)*, **limitatamente al**

governo del territorio, possono essere attribuite ad altre Regioni, con legge dello Stato, **anche su richiesta delle stesse**, sentiti gli enti locali, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 119, **purché la Regione sia in condizione di equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio**. La legge è approvata da **entrambe** le Camere, sulla base di intesa **tra** lo Stato e la Regione interessata.

Le Regioni (1948): una novità e una sperimentazione

-Lo **Stato regionale**: un nuovo modello di organizzazione territoriale del potere, intermedio tra lo Stato unitario e lo Stato federale, caratterizzato dall'**autonomia regionale**

-Incertezza sulla funzione della Regione nell'ordinamento della Repubblica italiana:

ente di amministrazione – autonomia nelle scelte *amministrative*, ma alla luce dell'indirizzo politico-legislativo statale

oppure

ente di governo – soggetto responsabile della realizzazione dell'interesse generale della comunità regionale???

Costituzione attuale e “Stato regionale”

Principi fondamentali

Art. 5.

La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i principî ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento.

Titolo V - Le Regioni, le Province e i Comuni

Art. 114 **Dal 2001**



La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato.

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principî fissati dalla Costituzione.

Roma è la capitale della Repubblica. La legge dello Stato disciplina il suo ordinamento.

I motivi a supporto dell'introduzione delle Regioni nella Cost. del 1948

- *Prima del fascismo - esperienza positiva dei Comuni* come enti esponenziali delle comunità locali
- *Dopo la II guerra mondiale - nascita pre-costituzionale delle autonomie speciali*
- *Durante i lavori della Costituente - volontà di uno Stato "nuovo"* (rispetto a quello fascista), anche perché più democratico, più vicino ai cittadini, più pluralista

I motivi *a supporto* delle Regioni nella cultura politica e giuridica

- espressione del *principio democratico*
- possibilità di *pluralismo politico*
- espressione della *possibilità di differenziazione* dell'indirizzo politico-amministrativo per un *miglior servizio della comunità* e per una maggiore tutela delle sue specificità
- livello *efficiente* di legislazione e di amministrazione per alcuni aspetti della vita quotidiana
- espressione dell'auto-responsabilità della comunità locale nel *reperire e spendere meglio le risorse*

Alcuni motivi di *contrasto* all'autonomia regionale

- prevalenza nella cultura politica, giuridica e amministrativa dell'*idea di Stato unitario e indivisibile*
- timore dell'impossibilità di intervenire con *riforme economiche e sociali* incisive su tutto il territorio nazionale
- timore della concorrenza con l'*autonomia comunale e provinciale*
- *costi ulteriori*

Alcuni motivi che hanno sempre “bloccato” le autonomie

- Sistema politico nazionale scarsamente declinato in senso “regionale”
- “Autonomia” non considerata nella cultura prevalente come parte integrante dell’ “unità” nazionale
- Cultura giuridica pubblicistica prevalentemente “unitaria”
- Mancata riforma dello “Stato apparato” e, quindi, duplicazione di costi e strutture
- Mancata accettazione del fatto che il principio di autonomia comprende pure la *competizione tra* Regioni
- Scarsa autorevolezza della classe politica regionale
- Assenza di autonomia delle Regioni nel reperimento delle risorse e correlata responsabilità nei confronti degli elettori (mancata attuazione cd. federalismo fiscale)

Il coordinamento tra Stato e Regioni

Perché?

Per disciplinare tutti i **profili in cui le competenze si intrecciano**

Es. 1 *Il Parlamento nazionale fa leggi che le Regioni dovranno applicare a livello amministrativo, ma non si preoccupa di sapere se questo risulterà effettivamente possibile, se i finanziamenti previsti sono sufficienti (in considerazione delle diversità dei territori), se i tempi e le procedure sono congrui, ecc.*

Es. 2 Il Parlamento nazionale interviene con legge su temi (es. tutela dell'ambiente) intrecciati a competenze legislative regionali (es. agricoltura)

Quali luoghi?

Attualmente la **Conferenza Stato e Regioni**, non prevista in Costituzione, ma operativa dagli anni '80. Limiti:

centralità del ruolo dello Stato + scarso rilievo per l'attività legislativa

Le Regioni

Sono espressione del principio democratico

Votiamo per l'elezione del Presidente della
Giunta e del Consiglio della Regione

Le conosciamo???

Art. 119 e federalismo fiscale

- Con la riforma, così come con la Costituzione attuale, il federalismo fiscale è quantomeno una possibilità: l'art. 119 prevede infatti che «le Regioni hanno autonomia di entrata e di spesa e hanno tributi propri»
- L'attuazione del federalismo fiscale, con la Costituzione attuale e con la riforma, richiede una volontà politica *nazionale* condivisa: è la legge *statale* che è competente a disciplinare il coordinamento della finanza pubblica

ARTICOLO 119
AUTONOMIA FINANZIARIA DEGLI ENTI TERRITORIALI
(ART. 33)

<i>Art. 119 Testo vigente</i>	<i>Art. 119 Testo modificato</i>
I Comuni, le Province , le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa, nel rispetto dell'equilibrio dei relativi bilanci, e concorrono ad assicurare l'osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea.	I Comuni, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa, nel rispetto dell'equilibrio dei relativi bilanci, e concorrono ad assicurare l'osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea.
I Comuni, le Province , le Città metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. Dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio.	I Comuni, le Città metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri e dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio, in armonia con la Costituzione e secondo quanto disposto dalla legge dello Stato ai fini del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario.
La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori con minore capacità fiscale per abitante.	<i>Identico</i>
Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti consentono ai Comuni, alle Province , alle Città metropolitane e alle Regioni di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite.	Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti assicurano il finanziamento integrale delle funzioni pubbliche dei Comuni, delle Città metropolitane e delle Regioni. Con legge dello Stato sono definiti indicatori di riferimento di costo e di fabbisogno che promuovono condizioni di efficienza nell'esercizio delle medesime funzioni.




**FINANZE
REGIONALI-
RIFORMA**

Le finanze regionali oggi– l'art. 119 prevede che le Regioni «hanno tributi ed entrate proprie»

Es. Regione Veneto

Entrate 2015




Nel bilancio di previsione 2015 le entrate effettive (entrate totali al netto del saldo finanziario positivo presunto e delle entrate per contabilità speciali) ammontano a 12.893,3 milioni di euro.

Finanze regionali (art. 119) – è tuttavia lo Stato che disciplina i tributi


Es. Regione Veneto

Tributi regionali e compartecipazioni a tributi erariali



Le entrate tributarie ammontano a 9.159,7 milioni di euro e costituiscono la componente principale delle entrate (71% del totale).

Riparto risorse - Regione Veneto - 2015



Funzione amministrativa (art. 118)

-E' il cuore pulsante dell'attività delle Regioni
(programmazione, pianificazione, organizzazione
strutture e procedimenti, autorizzazioni, attività
materiali, fondi strutturali europei...)

-Per farsi un'idea...l'organigramma! Es. Regione
Veneto

Allegato A alla DGR n. 802/2016

[http://bur.regione.veneto.it/BurvServices/Pubblica/
DettaglioDgr.aspx?id=324843](http://bur.regione.veneto.it/BurvServices/Pubblica/DettaglioDgr.aspx?id=324843)

Amministrazione regionale - riforma

<i>Art. 118</i>	<i>Art. 118</i>
	<i>art. 32</i>
<p>Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.</p>	<p>Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.</p>
	<p>Le funzioni amministrative sono esercitate in modo da assicurare la semplificazione e la trasparenza dell'azione amministrativa, secondo criteri di efficienza e di responsabilità degli amministratori.</p>


Conferite da chi? Da chi può disporre in via legislativa

La potestà legislativa (art. 117) è importante perché la legge è...

- Fonte principale per *l'attribuzione di diritti e per la limitazione delle libertà*
- Fonte principale per *l'organizzazione della PA*, che svolge le proprie attività (finalità, competenze, procedure) sulla base del *principio di legalità*
- Fonte principale per il *bilanciamento tra principi, diritti e interessi differenti*

... espressione di scelte politiche!

Il riparto di competenze oggi (art. 117)



Lo Stato è in ogni caso il solo competente per...



- Giurisdizione e norme processuali
- Ordinamento civile e penale
- Giustizia amministrativa



- Determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale
- **Disposizioni generali e comuni per la tutela della salute**
- **Disposizioni generali e comuni per le politiche sociali**

COME VENGONO RIPARTITE LE MATERIE DI COMPETENZA CONCORRENTE

COMPETENZA STATO

MATERIE DI COMPETENZA CONCORRENTE PRIMA DELLA RIFORMA

COMPETENZA REGIONI

 COMMERCIO CON L'ESTERO	Commercio con l'estero	
 ORDINAMENTO DELLE PROFESSIONI	Professioni	
 ORDINAMENTO SPORTIVO	Ordinamento sportivo	
 ORDINAMENTO DELLA COMUNICAZIONE	Ordinamento della comunicazione	
 PRODUZIONE, TRASPORTO E DISTRIBUZIONE NAZIONALI DELL'ENERGIA	Produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia	
 PREVIDENZA COMPLEMENTARE E INTEGRATIVA	Previdenza complementare e integrativa	
 TUTELA E SICUREZZA DEL LAVORO	Tutela e sicurezza del lavoro	
	Sostegno all'innovazione per i settori produttivi	PROMOZIONE DELLO SVILUPPO ECONOMICO LOCALE; ORGANIZZAZIONE REGIONALE DEI SERVIZI ALLE IMPRESE 
 PROGRAMMAZIONE STRATEGICA DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA	Ricerca scientifica e tecnologica	
 DISPOSIZIONI GENERALI E COMUNI PER LA SICUREZZA ALIMENTARE	Alimentazione	
 SISTEMA NAZIONALE E COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE	Protezione civile	
 PORTI E AEROPORTI CIVILI, DI INTERESSE NAZIONALE E INTERNAZIONALE	Porti e aeroporti civili	
 GRANDI RETI DI TRASPORTO E DI NAVIGAZIONE DI INTERESSE NAZIONALE E RELATIVE NORME DI SICUREZZA	Grandi reti di trasporto e di navigazione	
 DISPOSIZIONI GENERALI E COMUNI SULL'ISTRUZIONE; ORDINAMENTO SCOLASTICO E ISTRUZIONE UNIVERSITARIA; DISPOSIZIONI GENERALI E COMUNI SULL'ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE	Istruzione	SERVIZI SCOLASTICI, PROMOZIONE DEL DIRITTO ALLO STUDIO, ANCHE UNIVERSITARIO; ORGANIZZAZIONE IN AMBITO REGIONALE DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE 
 DISPOSIZIONI GENERALI E COMUNI PER LA TUTELA DELLA SALUTE	Tutela della salute	PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI SANITARI 
 DISPOSIZIONI GENERALI E COMUNI SUL GOVERNO DEL TERRITORIO; INFRASTRUTTURE STRATEGICHE	Governo del territorio	PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO REGIONALE E MOBILITÀ AL SUO INTERNO E DOTAZIONE INFRASTRUTTURALE 
 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI	Valorizzazione dei beni culturali e ambientali	DISCIPLINA, PER QUANTO DI INTERESSE REGIONALE, DELLA PROMOZIONE DEI BENI AMBIENTALI, CULTURALI E PAESAGGISTICI 
 DISPOSIZIONI GENERALI E COMUNI SULLE ATTIVITÀ CULTURALI	Promozione e organizzazione di attività culturali	DISCIPLINA, PER QUANTO DI INTERESSE REGIONALE, DELLE ATTIVITÀ CULTURALI 
 COORDINAMENTO DELLA FINANZA PUBBLICA E DEL SISTEMA TRIBUTARIO	Coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario	REGOLAZIONE IN AMBITO REGIONALE DELLE RELAZIONI FINANZIARIE TRA ENTI TERRITORIALI AI FINI DEL RISPETTO DEGLI OBIETTIVI DI FINANZA PUBBLICA 



In base alla clausola generale residuale spetta alle regioni ogni materia non espressamente riservata allo Stato

COMPETENZA DELLE REGIONI



- Regolazione, sulla base di apposite intese concluse in ambito regionale, delle relazioni finanziarie tra gli enti territoriali della Regione per il rispetto degli obiettivi programmatici regionali e locali di finanza pubblica



- Promozione dello sviluppo economico locale e organizzazione in ambito regionale dei servizi alle imprese



- Servizi scolastici, promozione del diritto allo studio, anche universitario



- Disciplina, per quanto di interesse regionale, delle attività culturali, della promozione dei beni ambientali, culturali e paesaggistici



- Organizzazione in ambito regionale della formazione professionale



- Valorizzazione e organizzazione regionale del turismo



- Dotazione infrastrutturale



- Pianificazione del territorio regionale e mobilità al suo interno



- Programmazione e organizzazione dei servizi sanitari e sociali




- Rappresentanza delle minoranze linguistiche



E' di competenza delle Regioni ogni materia non espressamente riservata alla competenza esclusiva dello Stato

Le leggi regionali oggi...alcuni numeri



Le leggi regionali oggi...i macrosettori



Tabella 7 – Classificazione delle leggi secondo i macrosettori e il profilo delle materie - Regioni ordinarie, speciali e Province autonome 2013

Macrosettore		Materia	Leggi
Ordinamento istituzionale	1	Organi della Regione (ad esclusione di quanto classificato nella voce successiva)	25
	2	Sistema di elezione e casi di ineleggibilità e di incompatibilità del presidente e degli altri componenti della Giunta	9
	3	Rapporti internazionali e con l'Unione Europea delle Regioni	4
	4	Personale e amministrazione	22
	5	Enti locali, decentramento	34
	6	Altro (referendum, persone giuridiche private, sistema statistico regionale, difensore civico, ecc.)	40
	7	Multimateria	9
		Totale	143
Sviluppo econ. e attività produttive	1	Artigianato	3
	2	Professioni (incluse le nuove figure professionali: es. naturopata, ecc.)	8
	3	Industria	5
	4	Sostegno all'innovazione per i settori produttivi	5
	5	Ricerca, trasporto e produzione di energia	6
	6	Miniere e risorse geotermiche	3
	7	Commercio, fiere e mercati	18
	8	Turismo (incluso agriturismo e turismo rurale, ittiturismo)	19
	9	Agricoltura e foreste floricoltura, bonifica, raccolta funghi)	32
	10	Caccia, pesca e itticoltura	15
	11	Casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale, enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale	1
	12	Altro (es. cooperazione, programmazione negoziata, programmazione economica, supporto e assistenza allo sviluppo locale, ecc.)	8

Macrosettore		Materia	Leggi
	13	Multimateria	5
		Totale	128
Territorio Ambiente e Infrastrutture	1	Territorio e urbanistica (edilizia, demanio)	32
	2	Prot. della natura e dell'ambiente, tutela dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti	26
	3	Risorse idriche e difesa del suolo	9
	4	Opere pubbliche (edilizia scolastica, porti, aeroporti, ecc)	0
	5	Viabilità	4
	6	Trasporti	9
	7	Protezione civile	7
	8	Altro (es. usi civici)	0
	9	Multimateria	4
		Totale	91
Servizi alla persona e alla Comunità	1	Tutela della salute	52
	2	Alimentazione	2
	3	Servizi sociali	33
	4	Istruzione scolastica e universitaria	4
	5	Formazione professionale	9
	6	Lavoro	18
	7	Previdenza complementare e integrativa	3
	8	Beni e attività culturali	27
	9	Ricerca scientifica e tecnologica	0
	10	Ordinamento della comunicazione	4
	11	Spettacolo	4
	12	Sport	3
	13	Altro (es. sicurezza personale, polizia locale, tutela degli utenti e consumatori, contrasto all'usura)	7
	14	Multimateria	6
	Totale	172	

Costi della politica

- Abolizione del **Cnel**
- La Camera e il Senato provvedono all'**integrazione funzionale delle amministrazioni parlamentari**, mediante servizi comuni, impiego coordinato di risorse umane e strumentali e ogni altra forma di collaborazione. A tal fine è istituito il **ruolo unico dei dipendenti del Parlamento**.
- Le **province** non sono più enti obbligatori
- **Indennità dei consiglieri regionali** pari ai sindaci dei capoluoghi di Regione
- Sono vietati i rimborsi in favore dei **gruppi consiliari regionali**
- Le funzioni amministrative sono esercitate in modo da **assicurare la semplificazione e la trasparenza dell'azione amministrativa**, secondo criteri di efficienza e di responsabilità degli amministratori.

Costi della politica statale

<i>Costituzione: testo vigente</i>	<i>Costituzione: testo modificato</i>
<i>Art. 69</i>	<i>Art. 69</i>
	<i>art. 9</i>
I membri del Parlamento ricevono una indennità stabilita dalla legge.	I membri della Camera dei deputati ricevono una indennità stabilita dalla legge.

<i>Art. 99</i>	<i>Art. 99</i>
	<i>art. 28</i>
Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro è composto, nei m	<i>Abrogato</i>
	<i>Art. 40 (Disposizioni finali)</i>

1. Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL) è soppresso. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, nomina, con proprio decreto, un commissario straordinario cui è affidata la gestione provvisoria del CNEL, per le attività relative al patrimonio, compreso

Costi del personale del Parlamento

3. Tenuto conto di quanto disposto dalla presente legge costituzionale, entro la legislatura in corso alla data della sua entrata in vigore, la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica provvedono, secondo criteri di efficienza e razionalizzazione, all'integrazione funzionale delle amministrazioni parlamentari, mediante servizi comuni, impiego coordinato di risorse umane e strumentali e ogni altra forma di collaborazione. A tal fine è istituito il ruolo unico dei dipendenti del Parlamento, formato dal personale di ruolo delle due Camere, che adottano



Costi della politica regionale

<i>Costituzione: testo vigente</i>	<i>Costituzione: testo modificato</i>
<i>Art. 122</i>	<i>Art. 122</i>
	<i>art. 35</i>
<p>Il sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale nonché dei consiglieri regionali sono disciplinati con legge della Regione nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica, che stabilisce anche la durata degli organi elettivi.</p>	<p>Il sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale nonché dei consiglieri regionali sono disciplinati con legge della Regione nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica, che stabilisce anche la durata degli organi elettivi e i relativi emolumenti nel limite dell'importo di quelli attribuiti ai sindaci dei Comuni capoluogo di Regione. La legge della Repubblica stabilisce altresì i principi fondamentali per promuovere l'equilibrio tra donne e uomini nella rappresentanza.</p>



GRAZIE PER L'ATTENZIONE!

ale.simonato@gmail.com